



“Dopo di noi”, Amministratore di sostegno

gli strumenti per sostenere le fragilità sociali

Consiglio Nazionale del Notariato

Adiconsum
Adoc
Adusbef
Altroconsumo
Assoutenti
Casa del Consumatore

Cittadinanzattiva
Confconsumatori
Federconsumatori
Lega Consumatori
Movimento Consumatori
Movimento Difesa del Cittadino
Unione Nazionale Consumatori

La tutela delle persone con disabilità rappresenta una forte esigenza sociale. È importante avere strumenti idonei a garantire al disabile, per tutta la durata della vita, un'assistenza non solo morale ma anche materiale rispettosa della sua dignità.

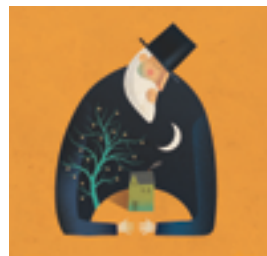
In questo vademecum si analizzano quindi quei provvedimenti che, combinati opportunamente, possono assicurare il soddisfacimento, almeno parziale, di queste esigenze.

Con la legge 112/2016, nota come **legge sul "Dopo di noi"**, il legislatore **ha introdotto importanti agevolazioni fiscali** a supporto di tutte quelle iniziative **orientate alla tutela delle persone con disabilità gravi.**

Notariato e Associazioni dei Consumatori, con questa quattordicesima Guida per il Cittadino, **vogliono rendere più facilmente accessibili gli strumenti giuridici di primaria importanza** per affrontare situazioni sociali complesse e dolorose con maggiore consapevolezza e con il necessario sostegno.

Il vademecum è distribuito dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle Associazioni dei Consumatori che hanno partecipato alla sua realizzazione; è inoltre disponibile sui rispettivi siti web.

maggio 2017



1. La legge sul "Dopo di noi"

La legge n.112/2016, entrata in vigore il 25 giugno 2016, meglio nota come **legge sul "Dopo di noi"**, è stata emanata in attuazione dei principi della Costituzione¹, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea² e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità³.

Con l'espressione "dopo di noi" si è voluto dare rilevanza alle forti problematiche che riguardano la vita delle persone con disabilità grave dopo la scomparsa dei genitori/familiari.

La legge è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave per il raggiungimento dei quali il legislatore ha previsto importanti agevolazioni fiscali, più avanti indicate.

Come testualmente previsto nei commi 2° e 3° dell'art.1, la legge *"disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Lo stato di disabilità grave, di cui all'art. 3, co. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'art. 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità."*

2

La disabilità grave deve essere accertata dalle apposite commissioni mediche presso le Unità sanitarie locali.

L'esclusione degli anziani non autosufficienti e dei disabili non gravi non esclude, per essi, il ricorso agli strumenti previsti dalla legge, comportando, esclusivamente, la non fruibilità delle agevolazioni ed esenzioni fiscali.



DEFINIZIONE DI “DISABILITÀ GRAVE”

Condizione di minorazione fisica, psichica o sensoriale, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

1.
La legge
sul “Dopo di noi”

GLI STRUMENTI DEL “DOPO DI NOI”

Nella legge sul “Dopo di noi” il legislatore ha previsto una serie di strumenti:

- **pubblici**, rivolti ai disabili gravi privi del sostegno familiare, al fine di favorire percorsi di deistituzionalizzazione (evitando il ricovero nei consueti istituti) e impedirne l'isolamento, con l'istituzione di un apposito fondo di assistenza;

FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE

Finalità:

- a) **favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare** e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie;
- b) **realizzare**, ove necessario e comunque in via residuale, **interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare** per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;
- c) **realizzare** interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di **soluzioni alloggiative di tipo familiare e di cohousing**;
- d) **sviluppare programmi** di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e **per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave**.

Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui sopra, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti privati esperti nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per dette finalità.

3



- **privati**, al fine di consentire la realizzazione di un "programma di vita"⁴ del disabile grave, idoneo a soddisfare le sue necessità e bisogni, prevedendo a tal fine importanti sgravi fiscali per:
 - le **liberalità in denaro o in natura**
 - la stipula di **polizze di assicurazione**
 - la **costituzione di trust**
 - la **costituzione di vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice civile**
 - la **costituzione di fondi speciali** - composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati **con contratto di affidamento fiduciario** - anche a favore di onlus che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.

LE LIBERALITÀ IN DENARO O IN NATURA

Le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali **sono deducibili nel limite elevato al 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui**⁵.

LE POLIZZE ASSICURATIVE

Il legislatore ha guardato con favore alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, elevando **da euro 530 a euro 750 l'importo fiscalmente detraibile** dall'imposta IRPEF del premio pagato per le predette assicurazioni.

IL TRUST⁶

Il trust è un **istituto giuridico di origine anglosassone** riconosciuto ad ogni effetto dall'attuale ordinamento italiano a seguito dell'emanazione della legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, con la quale è stata ratificata la Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.

Con tale ratifica si è creata una situazione apparentemente singolare, poiché il nostro Paese (primo tra i paesi di *civil law*) si è



impegnato, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione, a riconoscere gli effetti dei trust che posseggono le caratteristiche di cui all'art. 2 della stessa Convenzione⁷, senza però avere una disciplina interna generale della materia⁸.

Il trust è un istituto **con il quale il titolare di uno o più beni o diritti (detto disponente o settlor) li separa dal suo patrimonio e li mette sotto il controllo di una persona (fisica o giuridica – il trustee) affinché li amministri nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.**

Il trust (termine che letteralmente significa “fiducia”) è una figura poliedrica, il cui utilizzo si presta alla risoluzione delle più svariate problematiche, sia di carattere familiare, sia di carattere finanziario e imprenditoriale. Nel primo ambito rientrano i trust diretti alla tutela e assistenza dei soggetti deboli.

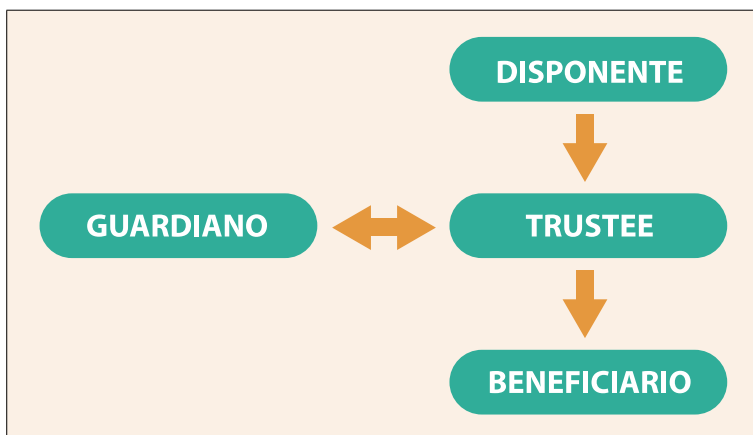
Con la legge 112/2016 il legislatore ha espressamente previsto la possibilità di costituire un trust per provvedere all'assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave.

Con il trust viene posto un **vincolo di destinazione** sui beni conferiti, che produce un **effetto segregativo** di questi beni, i quali in tal modo non sono aggredibili dai creditori personali del disponente né del beneficiario né del trustee; sono infatti separati dal patrimonio personale di quest'ultimo e, qualora il trustee sia una persona fisica, non fanno parte del regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio, da unione civile o da convenzioni matrimoniali, né formano oggetto della sua successione ereditaria in quanto non si determina alcuna attribuzione patrimoniale a suo favore. **Il “trasferimento” a favore del trustee è puramente strumentale all'esercizio dei poteri gestori attribuitigli nell'interesse dei beneficiari.** Per questo il trust contiene una causa fiduciaria che attiene al “trasferimento” dei beni al trustee il quale è meramente tenuto ad amministrarli secondo il programma stabilito, per poi devolverli secondo quanto previsto nell'atto istitutivo del trust.

1.
La legge
sul “Dopo di noi”

5





I soggetti del trust nel “Dopo di noi”

- Il **disponente (settlor)**: colui che, con atto tra vivi o *mortis causa*, istituisce il trust e “trasferisce” i beni al fiduciario (trustee).
- Il **trustee**: colui al quale il disponente “trasferisce” i beni al solo fine di gestirli per la realizzazione del programma stabilito nell’atto istitutivo del trust, nell’interesse dei beneficiari e in conformità con le disposizioni del trust; pertanto li custodisce e ne tutela l’integrità e il possesso, compiendo tutti gli atti necessari o utili a tal fine. Il trustee – a titolo gratuito o oneroso – adempie agli obblighi ed esercita i poteri inerenti l’ufficio secondo buona fede. Inoltre, quando si tratta di beni iscritti in pubblici registri, il trustee ne richiede l’iscrizione a proprio nome in qualità di trustee o in altro modo che palesi l’esistenza del trust; ciò vale anche per il conto corrente bancario e ogni altro contratto da lui stipulato. Il trustee è tenuto a eseguire ogni formalità utile per tutelare il vincolo di destinazione; ha l’obbligo di depositare tutte le liquidità appartenenti al trust in un conto corrente bancario a lui intestato in qualità di trustee o al trust medesimo.
- Il **beneficiario** è colui a cui vantaggio è stato costituito il trust; qualora vi siano più beneficiari il trustee deve essere imparziale. Nella legge sul “Dopo di noi”, gli esclusivi beneficiari sono le persone con disabilità grave⁹. Può anche esse-



re costituito un trust autodichiarato nel quale il disponente e il trustee coincidono: il disponente appone un vincolo di destinazione su alcuni suoi beni, separandoli dal restante suo patrimonio, senza trasferirli ad un terzo soggetto¹⁰.

• **Il guardiano ha la funzione di vigilare sul comportamento e sull'operato del trustee, nell'interesse dei beneficiari del trust;** gli possono essere attribuiti vari poteri: esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del trust, ancorché non ne venga richiesto dal trustee; agire in giudizio:

- per l'esecuzione del trust e in caso di inadempimento delle obbligazioni del trustee;

- in caso di violazione della legge regolatrice del trust.

Ha inoltre diritto di chiedere il rendiconto delle operazioni aventi per oggetto i beni in trust; ha libero accesso a tutta la documentazione inerente al trust; rilascia pareri.

Il guardiano, di norma, è un soggetto eventuale, ma **la legge sul “Dopo di noi”, al fine di poter godere delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali** più oltre indicate, **prevede espressamente che venga individuato per tutta la durata del trust** essendo preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee.

Beni che possono essere conferiti in trust

Si possono conferire in trust tutte le tipologie di beni. A titolo meramente esemplificativo: beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, denaro, qualsiasi tipo di investimento finanziario, crediti, partecipazioni societarie, beni mobili di pregio e non, quadri, opere d'arte, e in genere qualunque bene, diritto, potere, facoltà o aspettativa suscettibile di valutazione economica.

I beni conferiti nel trust devono essere formalmente intestati al trustee.

Durata del trust nel “Dopo di noi”

Per poter godere delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali più avanti indicate, la legge sul “Dopo di noi” stabilisce **il termine fina-**



le¹¹ della durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave; qualora vi siano più beneficiari, pur mancando un'espressa previsione normativa, è da ritenersi che la durata del vincolo coincida con la durata della vita del più longevo. Deve anche essere prevista la destinazione del patrimonio residuo.

Costituzione del trust nel "Dopo di noi"

Il trust può essere istituito:

- **con testamento**¹²
- **con atto pubblico**, come espressamente previsto dall'art. 6 della legge 112/2016¹³.

L'atto istitutivo è un negozio giuridico unilaterale sottoscritto dal disponente, che contiene il regolamento del trust e i beni o diritti conferiti. L'atto di dotazione può essere anche contenuto in un documento autonomo a cura del disponente o del terzo che conferisce beni o diritti in trust. Vi possono essere, anche a distanza di tempo, ulteriori e diversi atti di dotazione del fondo in trust che lo incrementano.

Il trustee e il guardiano designati dal disponente possono accettare l'incarico sottoscrivendo l'atto istitutivo del trust o altro atto separato.

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 6 della citata legge 364/1989, **il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente con riguardo ai Paesi ove il trust è legislativamente disciplinato**¹⁴, ma **la normativa del Paese scelto non deve confliggere con le norme imperative vigenti in Italia**. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, sono salve le norme in tema di legittima ed è salva la tutela dei creditori che vantano diritti trascritti nei pubblici registri prima della trascrizione del trust.



LA COSTITUZIONE DI UN VINCOLO DI DESTINAZIONE (ART. 2645-TER CODICE CIVILE)

Il legislatore, con la legge 23.02.2006 n.51, ha previsto la **possibilità di apporre con atto pubblico, su beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, un vincolo di destinazione per la realizzazione di interessi “meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità”**, per un periodo non superiore a novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria¹⁵.

La legge sul “Dopo di noi” prevede che la disabilità sia “grave” e stabilisce che il termine finale di durata deve coincidere con la morte della persona con disabilità grave.

Al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione, l’atto pubblico deve essere trascritto nei pubblici registri ove sono iscritti i beni oggetto dell’atto di destinazione.

Con tale atto **il bene viene destinato al perseguimento degli interessi del solo disabile.**

L’apposizione del vincolo di destinazione comporta, per tutta la sua durata, una scissione tra il diritto di proprietà sul bene vincolato e il valore economico del bene stesso, che spetta al beneficiario della destinazione.

Il vincolo apposto è statico: i beni vincolati non possono essere incrementati con successivi apporti.

Il vincolo di destinazione produce un **effetto segregativo** con la conseguenza che:

- **i beni vincolati possono essere utilizzati solo per le finalità di destinazione**; se i beni vincolati vengono alienati, gli acquirenti dovranno sempre rispettare il vincolo di destinazione; stesso obbligo avranno gli eredi o legatari se il costituente muore;
- **i beni vincolati e i loro frutti possono essere oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per la realizzazione dello scopo di destinazione** (a meno che a loro carico non sia già stato trascritto un precedente gravame); **il vincolo pertanto mette al riparo i beni che ne sono assoggettati da azioni esecutive** dei creditori del proprietario.

Questo istituto, pur presentando dei limiti rispetto al trust, può

1.
La legge
sul “Dopo di noi”



garantire un'adeguata protezione ai beni essenziali per la vita e per la serenità del disabile, ad esempio la casa di residenza.

Al fine di godere delle esenzioni e agevolazioni fiscali, la legge sul "Dopo di noi" ha previsto la presenza di due soggetti: il gestore che deve agire *"adottando ogni misura idonea a salvaguardare i diritti del disabile"*, **e il soggetto preposto al controllo** *"delle obbligazioni imposte all'atto della costituzione del vincolo di destinazione a carico del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del vincolo di destinazione."*

RAFFRONTO TRA TRUST E VINCOLO DI DESTINAZIONE NEL "DOPO DI NOI"		
	Trust	Vincolo di destinazione
oggetto	riguarda qualsiasi bene (partecipazioni societarie, denaro, investimenti finanziari, altro)	riguarda beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri
beni vincolati	il fondo può essere incrementato con successivi apporti	non sono possibili apporti successivi
forma	la legge 112/2016 prevede espressamente l'atto pubblico	la legge 112/2016 prevede espressamente l'atto pubblico già previsto dall'art. 2645-ter c.c.

I FONDI SPECIALI E IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

I fondi speciali sono composti da **beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario** anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano prevalentemente nel settore della beneficenza¹⁶, in favore di persone con disabilità grave.

Il contratto di affidamento fiduciario non è espressamente disciplinato dal codice civile; **si tratta di uno schema contrattuale atipico** (che rientra nell'autonomia contrattuale)¹⁷, **idoneo a**



perseguire interessi meritevoli di tutela, con le stesse caratteristiche del trust, senza dover ricorrere al rinvio alla legge straniera.

Viene definito come il contratto per mezzo del quale un soggetto (affidante o fiduciante) trasferisce a un altro (affidatario o fiduciario) dei beni o diritti affinché vengano gestiti a vantaggio dei beneficiari, in funzione di un determinato programma pre-concordato che vincola le parti, prevedendone durata, obblighi, condizioni, modalità. Taluni ritengono non sempre necessario il trasferimento di beni o diritti¹⁸.

La legge sul “Dopo di noi” prevede l’individuazione, “per tutta la durata dei fondi speciali”, del **soggetto preposto al controllo** delle obbligazioni imposte a carico del fiduciario.

I beni o diritti che costituiscono il fondo divengono una massa autonoma e distinta dal patrimonio del fiduciario.

La legge 112/2016 è entrata in vigore a giugno del 2016, pertanto l’istituto è oggetto di approfondimenti della dottrina e della giurisprudenza.

1.
La legge
sul “Dopo di noi”

SOGGETTI COINVOLTI NEL “DOPO DI NOI”		
Trust	Fondi speciali	Vincolo di destinazione
disponente	fiduciante	costituente
trustee	fiduciario	gestore
guardiano	controllore	controllore
beneficiario (disabile grave)	beneficiario (disabile grave)	beneficiario (disabile grave)

I REQUISITI PER LE ESENZIONI E LE AGEVOLAZIONI

Formali:

- **atto pubblico notarile.**

Sostanziali:

- **finalità esclusiva: inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave;**
- **esclusive beneficiarie le persone con disabilità grave;**



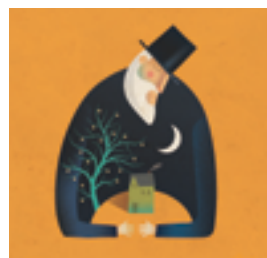
- identificazione in maniera chiara e univoca dei **soggetti coinvolti** e dei **rispettivi ruoli**;
- descrizione della **funzionalità** e dei **bisogni specifici** delle persone con disabilità grave;
- indicazione delle **attività assistenziali** necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime;
- individuazione degli **obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore**, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;
- indicazione degli **obblighi e delle modalità di rendicontazione** a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
- individuazione del **soggetto preposto al controllo** delle obbligazioni imposte a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
- indicazione del **termine finale della durata** (coincidente con la morte della persona con disabilità grave) e **destinazione del patrimonio residuo**;
- **destinazione esclusiva dei beni alla realizzazione delle finalità assistenziali.**

I Comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria (IMU)**¹⁹.



1.
La legge
sul "Dopo di noi"

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI FISCALI NEL "DOPO DI NOI"	
Beni e diritti • conferiti in <i>trust</i> • gravati da vincoli di destinazione art. 2645-ter. c.c. • destinati a fondi speciali	imposte sulle successioni e donazioni: esenzione imposte di registro, ipotecaria e catastale: fisse imposta di bollo per gli atti, estratti, attestazioni, copie conformi, etc.: esenzione
Trust Fondi speciali	Le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati sono deducibili nel limite elevato al 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui* IMU: agevolazioni a discrezione dei comuni**
Polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di morte stipulate in favore di soggetti con disabilità grave	detrazione delle imposte nella dichiarazione dei redditi: euro 750 del premio pagato
* art. 14, co. 1 decreto-legge 14.03.2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14.05.2005, n. 80, e co. 9 art. 6 legge 112/2016 ** taluni ritengono inclusi nella norma anche i <i>vincoli di destinazione</i> di cui all'art. 2645 ter. c.c.	



2. L'amministrazione di sostegno

L'amministrazione di sostegno (in seguito indicata con l'acronimo AdS) **è stata istituita** con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004, **con la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana**, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, così come chiaramente esplicitato nell'art.1 della legge.

È un istituto duttile e flessibile, che può variare nel tempo adattandosi alle esigenze delle persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, si trovano in condizione di non poter curare i propri interessi, anche patrimoniali, senza arrivare a una totale esclusione della capacità di agire.

Il legislatore ha voluto creare una disciplina più agevole e meno invasiva rispetto agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, risultati, nel tempo, particolarmente limitanti e spesso lesivi della dignità della persona²⁰.

INFERMITÀ PERMANENTE: AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE

Di fronte a una invalidità permanente, in un primo momento, si riteneva fosse imprescindibile il ricorso ai più invasivi istituti della interdizione o inabilitazione.

Sono poi intervenute la Cassazione²¹ e la Corte Costituzionale²² a sostenere che la scelta del Giudice Tutelare (GT) tra interdizione, inabilitazione o AdS non va fondata sul criterio della "gravità", della "irreversibilità" o della "natura" della infermità, ma sul diverso criterio della maggiore idoneità a soddisfare le concrete esigenze di protezione del soggetto incapace, con riguardo alla maggiore **flessibilità** e **agilità** delle relative procedure applicative.



In altri termini, **qualora il soggetto analizzato abbia delle incapacità di tipo permanente, l'interdizione e l'inabilitazione devono ritenersi discipline alternative rispetto a quella dell'AdS**. Spetterà al giudice valutare nel caso concreto quale fra i tre istituti possa meglio tutelare il soggetto incapace, ritagliando su misura il provvedimento che emetterà. In caso di scelta dell'AdS, questa potrà consistere in una rappresentanza **di tipo esclusivo** (più vicina all'interdizione) o **di tipo concorrente** (più vicina all'inabilitazione), nella quale l'amministratore di sostegno affianca l'amministrato.

CHI PUÒ ESSERE ASSISTITO DA UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona (che d'ora in avanti chiameremo anche **"beneficiario"** o **"amministrato"**) **che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, temporanea o permanente, anche parziale, di provvedere ai propri interessi**. Ad esempio: disabili fisici o psichici, soggetti in dipendenza di alcool o sostanze stupefacenti, soggetti dediti al gioco d'azzardo, anziani, invalidi (parzialmente o totalmente) che non siano in grado di badare a sé stessi e ai loro interessi, persone colpite da ictus o in stato di coma, malati gravi o terminali.

Tra le infermità o menomazioni psichiche si annoverano patologie non solo di tipo psichiatrico, ma anche malattie neurologiche di tipo degenerativo (es.: demenze, malattia di Alzheimer). Alcuni ritengono che anche per l'eccesso di prodigalità (chi dilapida il proprio patrimonio) si possa far ricorso all'AdS, se si accerta che la patologia non compromette le capacità cognitive, ma incide negativamente sulla gestione della vita quotidiana ed espone a conseguenze dannose le persone nei confronti delle quali il soggetto è responsabile (ad esempio i figli).

Per quel che riguarda la sindrome di Down, poiché si tratta di una condizione genetica e non di una malattia, lo sviluppo mentale può variare in base all'ambiente familiare e alle condi-



zioni di vita; conseguentemente tali persone potrebbero avere piena capacità d'agire, un lavoro, una vita autonoma: ogni caso va esaminato singolarmente.

Nell'AdS lo status del soggetto può variare nel tempo con conseguente variazione sia delle sue condizioni sanitarie che di capacità, **comportando una richiesta di modifica del provvedimento giudiziale originario.**

Parte della giurisprudenza di merito ha precisato che "non ogni fragilità del soggetto conduce alla nomina di un amministratore di sostegno, ma occorre che tale vulnerabilità provochi un ostacolo nell'esercizio dei diritti o precluda vantaggi e utilità. La protezione presuppone l'esistenza di effettivi e attuali bisogni che non possono essere soddisfatti in altro modo"²³.

L'ADS E LE DIVERGENZE APPLICATIVE

Va evidenziato come il legislatore non abbia normato compiutamente l'istituto dell'AdS prevedendo che sia il GT, nel provvedimento di nomina o successivamente, a disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'AdS, con riguardo all'interesse del medesimo; ciò ha contribuito a far sorgere interpretazioni contrastanti creando incertezza e confusione.

I differenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali* che si sono formati portano a soluzioni diverse in particolare per quel che concerne la capacità negoziale del beneficiario, e quindi l'esercizio di impresa, la capacità di donare, di fare testamento, di accettare l'eredità e altro.

* **L'uno, restrittivo**, sul presupposto che la disabilità, fisica o psichica, debba essere sempre accompagnata da un deficit intellettivo, ravvisa la ratio dell'istituto dell'AdS nella necessità di tutelare il soggetto debole, e in questo quadro normativo sistematico, vanno interpretate le norme dettate dal legislatore con la legge n.6 del 2004; pertanto, secondo questo orientamento, la sola menomazione fisica non consente la nomina di un amministratore di sostegno essendo necessaria a tal fine, anche la sussistenza di un deficit intellettivo a seguito della stessa menomazione fisica e sussistendo nell'ordinamento altri istituti, quali, ad esempio, il mandato, la procura generale o speciale, il trust, in grado di soddisfare le esigenze del minorato fisico.

L'altro, ampio e liberale, ritiene che l'AdS possa sussistere anche in presenza di sole menomazioni fisiche di soggetti capaci, non essendo necessario che sussista anche un deficit cognitivo, mirando quindi a rendere più agevole e più tutelata, stante il controllo giudiziale sull'operato dell'amministratore di sostegno, la condizione di vita del soggetto debole, al fine di "provvedere ai suoi interessi". I fautori di questa tesi basano le loro argomentazioni sull'interpretazione letterale delle norme: l'art. 404 c.c. indica sia la menomazione "fisica" che quella "psichica", e prevede l'impossibilità "parziale" o "temporanea" di provvedere ai propri interessi.



CHI NOMINA L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il GT del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio, nomina l'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, **entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta** su ricorso di uno dei soggetti più oltre indicati²⁴. Qualora ne sussista la necessità, il GT adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

L'ITER PROCEDIMENTALE

Per il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno non è necessaria l'assistenza di un patrocinatore legale, anche se la complessità di alcune fasi (es. notifica dei provvedimenti) può richiedere il supporto di un professionista esperto²⁵.

Possono presentare il ricorso di nomina:

- lo stesso **aspirante beneficiario**;
- il **coniuge** o il **costituente l'unione civile** o la persona anche solo stabilmente **convivente**;
- i parenti entro il quarto grado;
- l'affine entro il secondo grado;
- il tutore;
- il curatore;
- il Pubblico Ministero.

La scelta deve essere effettuata esclusivamente per la cura e gli interessi dell'aspirante beneficiario, dopo aver assunto le informazioni e sentito le persone indicate dall'art 406 c.c., e aver disposto, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Tra le persone da ascoltare la legge prevede anche il beneficiario, sempre che sia capace di interloquire. Il principio guida per il GT deve sempre e soltanto essere "la salvaguardia degli interessi e delle esigenze



di protezione della persona" che possono prescindere anche dal suo dissenso.

Tra i soggetti da preferire nella nomina, quindi, il giudice privilegia chi sia stato designato dall'amministrato quando era ancora idoneo a provvedere ai suoi interessi²⁶.

In linea di massima, salvo che non sussistano giustificati motivi, il giudice deve preferire nella nomina:

- **la persona che l'aspirante beneficiario ha indicato** con atto di designazione fatto dinanzi a un notaio (atto pubblico o scrittura privata autenticata), in previsione della propria futura eventuale incapacità;
- in subordine **il coniuge** (non legalmente separato), **il costituente l'unione civile, la persona** stabilmente **convivente**, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, ovvero il parente entro il quarto grado;
- ovvero, il soggetto eventualmente designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- in mancanza di altre indicazioni, il giudice può designare altra persona idonea, ovvero una persona giuridica.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario al fine di evitare possibili conflitti di interesse²⁷.

Il GT, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione fatta dall'interessato quando ricorrano gravi motivi, **può incaricare** anche altra persona idonea, ovvero **una fondazione, un'associazione riconosciuta, un'associazione non riconosciuta o un comitato**, al cui legale rappresentante pro tempore ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del GT, competono tutti gli inerenti doveri e facoltà.



IL DECRETO DI NOMINA

Una volta presentata l'istanza di nomina di un amministratore di sostegno **il GT provvede entro un massimo di 60 giorni con decreto** che deve essere motivato. Il decreto di nomina è immediatamente esecutivo, mentre **l'amministratore di sostegno deve prima prestare giuramento**. Il decreto di nomina contiene:

- le generalità del beneficiario e dell'amministratore di sostegno;
- la durata dell'incarico che può essere a tempo determinato o indeterminato;
- gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario;
- gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- eventuali limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere;
- la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve relazione al giudice sull'attività svolta e le condizioni in cui versa il beneficiario.

Il giudice, nel tracciare il perimetro dell'incarico, deve "limitare il meno possibile la capacità di agire del beneficiario", intervenendo sulla libertà di gestione del suo patrimonio, non così sulla sfera degli atti di ordinaria amministrazione (si pensi all'acquisto di generi alimentari, di vestiti) o personalissimi (si pensi ad esempio alla capacità di contrarre matrimonio ovvero di riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio).

Con l'istituto dell'AdS il legislatore ha voluto dare preminenza alla tutela della persona, salvaguardando la sua dignità.

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PROVVISORIO

Nell'intervallo di tempo tra la presentazione dell'istanza e la nomina effettiva dell'amministratore di sostegno definitivo, **il giudice può nominare un amministratore di sostegno provvisorio autorizzato a compiere gli atti considerati di necessità**



o urgenza per la cura della persona interessata o per la conservazione del suo patrimonio.

PUBBLICITÀ DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ADS

Il decreto di apertura e di chiusura della AdS **deve essere immediatamente annotato**:

- a cura della Cancelleria del tribunale competente, **nell'apposito Registro delle amministrazioni di sostegno** tenuto presso l'ufficio del GT con funzione di pubblicità;
- a cura dell'ufficiale dello stato civile **a margine dell'atto di nascita**, su comunicazione del cancelliere, nei 10 giorni successivi.

Nel Registro delle AdS va anche annotato ogni altro provvedimento modificativo che può essere disposto anche d'ufficio da parte del GT: a volte, quindi, per accertare la reale legittimazione ad agire dell'AdS, oltre l'acquisizione del decreto di nomina e di quello autorizzativo al compimento del singolo atto, può essere prudente ispezionare anche il Registro delle AdS.

DOVERI E DIVIETI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- L'amministratore di sostegno, prima di assumere l'ufficio, deve prestare giuramento;
- è assolutamente **vietato** all'amministratore **l'acquisto**, anche per asta pubblica, direttamente o per interposta persona, **di beni, diritti o crediti appartenenti al beneficiario**;
- sono **nulle le disposizioni testamentarie** e le convenzioni **con cui il beneficiario disponga di propri beni o diritti a favore del suo amministratore di sostegno** a meno che questi non sia coniuge, costituente l'unione civile o persona stabilmente convivente o parente entro il quarto grado;
- nella gestione del suo incarico l'amministratore di sostegno **deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario**; in particolare deve sempre informarlo circa gli atti da compiere e, in caso di dissenso di quest'ultimo, informarne



il GT perché adotti gli opportuni provvedimenti tra cui anche la nomina di un curatore speciale ovvero di un co-amministratore;

- l'amministratore di sostegno **non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre 10 anni**, ad eccezione dei casi in cui tale incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti del beneficiario;
- l'amministratore di sostegno **è tenuto periodicamente alla presentazione al GT di una relazione** sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

CAPACITÀ NEGOZIALE DEL BENEFICIARIO DELL'ADS

Come già evidenziato, **in quest'ambito non vi è uniformità di orientamento** stante la lacunosa disciplina dettata dal legislatore con la legge n. 6 del 2004.

Vi è chi, partendo dal principio di base²⁸ secondo il quale il beneficiario della AdS *"conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno"*, ritiene che sarà nella discrezionalità del giudice stabilire nel provvedimento di nomina quali siano le limitazioni alla capacità di agire dell'amministrato, potendo quest'ultimo liberamente compiere tutti gli altri atti; per contro, vi è chi sostiene che l'amministrato non possa liberamente compiere, non solo gli atti indicati nel decreto di nomina, ma anche tutti gli atti compatibili con lo stato di incapacità che può desumersi dal decreto di nomina, anche se ivi non espressamente previsti.

Di seguito si analizzano gli atti che potrebbero acquistare rilievo nella gestione patrimoniale di un amministrato.

L'esercizio di una impresa commerciale

La mancanza di esplicite norme che disciplinino questa complessa materia, ha fatto sorgere opinioni contrastanti sia per



quanto riguarda la continuazione di un'impresa commerciale, sia sull'inizio di una nuova impresa²⁹.

Per quel che concerne la partecipazione a società occorre distinguere: **se la partecipazione comporta la responsabilità limitata del socio, è necessaria la semplice autorizzazione giudiziale** per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione; per contro, **se comporta la responsabilità illimitata, occorrerà espressa autorizzazione del giudice** in tal senso.

Per quel che riguarda l'organo giudiziario competente vi è chi ritiene che questo debba essere sempre il GT vista la generale competenza attribuitagli dal legislatore, e vi è chi, al contrario, ritiene competente il tribunale ordinario, su parere del GT, stante la specificità della materia e i rischi in essa insiti.

La capacità di donare

La normativa in materia di AdS non ha regolato, in maniera espressa, la capacità del beneficiario di effettuare donazioni, mentre altra norma del codice civile³⁰ stabilisce che non possono donare coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni; inoltre sono vietate³¹ le donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci, essendo la donazione caratterizzata dalla personalità e dalla spontaneità del donante.

Ciò ha determinato l'insorgere di differenti interpretazioni.

I sostenitori dell'interpretazione più liberale, ritengono che **il beneficiario dell'AdS conservi la capacità di donare in assenza di un'espressa previsione contraria** contenuta nel decreto del GT.

Quest'ultimo orientamento ha trovato anche il sostegno della giurisprudenza di merito³².

La capacità di fare testamento

Secondo l'orientamento prevalente³³, sul presupposto che la capacità è la regola e l'incapacità l'eccezione, **il beneficiario di**



AdS ha piena capacità di fare testamento, salvo:

- **sia diversamente stabilito nel decreto** del GT;
- egli **dimostri di essere**, in quel momento, per qualsiasi causa anche transitoria, **incapace di intendere e volere** (incapace naturale).

Si ritiene che, qualora il GT nel provvedimento di nomina abbia richiamato genericamente l'applicazione di tutte le limitazioni riguardanti l'interdizione o l'inabilitazione, l'amministrato non possa fare testamento.

GLI ATTI PUBBLICI DEL MALATO DI SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA)

Muovendo dai principi ispiratori della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che riconosce che comunicare è un diritto della persona con disabilità, il cui status non deve essere un ostacolo al compimento dell'atto, si è giunti a ritenere che **il malato di SLA, che utilizzi un "puntatore oculare"*** e **si esprima attraverso un sintetizzatore vocale, possa manifestare la sua volontà al notaio.**

Deve quindi ritenersi sussistente un vero e proprio diritto alla "comunicazione non verbale". In tal senso la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il notaio potrà ricevere gli atti pubblici del malato di SLA, essendo superato, con il puntatore oculare e il sintetizzatore vocale, l'ostacolo rappresentato dalla difficoltà di comunicare direttamente con il notaio.**

* I dispositivi dell'eye-tracking (tracciamento oculare) permettono di tracciare i movimenti della pupilla e decifrare la volontà del malato di SLA che non ha la possibilità di parlare o muoversi. L'attendibilità scientifica di questi strumenti è riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale.

** Il GT di Milano, con proprio provvedimento n.11965/2011 V.G., ha consentito al malato di SLA, che si esprimeva attraverso il puntatore oculare, di fare testamento pubblico e ha autorizzato il nominato curatore speciale, stante il conflitto di interessi con l'amministratore di sostegno, beneficiario di una disposizione testamentaria, a nominare un notaio al fine di raccogliere le disposizioni testamentarie del beneficiario, nelle forme del testamento pubblico, ai sensi dell'art. 603 c.c., assistendo alle operazioni dinanzi al notaio a tutela degli interessi e della volontà del beneficiario. Il Tribunale civile di Venezia, Sezione II, con decreto n.967/2017 V.G. rigettando il ricorso presentato per la nomina di un interprete, ha affermato che la norma della legge notariale che prevede la nomina dell'interprete per il sordo, muto o sordomuto che non sappia o non possa leggere o scrivere, non si applica al soggetto affetto da SLA "in quanto questo è in grado di comunicare sebbene tramite sintetizzatore che consente di tradurre impulsi oculari in parole scritte a video".

23

L'amministrato chiamato a un'eredità

La dottrina prevalente ritiene che **il beneficiario di AdS possa accettare le eredità a lui devolute** puramente e semplicemente



te **salvo che il GT**, nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno o successivamente, **non ritenga opportuna l'accettazione con beneficio di inventario**³⁴.

La capacità di compiere atti familiari e personali

Prevalentemente si ritiene che il beneficiario di AdS, in assenza di una espressa limitazione della sua capacità d'agire, possa **contrarre matrimonio e riconoscere figli nati fuori dal matrimonio**.

Le procure rilasciate prima del decreto di nomina

Secondo un orientamento, la procura conferita dal beneficiario prima della nomina dell'amministratore di sostegno si estingue se il compito di quest'ultimo è identico a quello del procuratore, altrimenti conserva la sua efficacia.

Secondo altri il GT valuta, nel caso concreto, se è opportuno che la procura continui a sussistere pur in presenza di un amministratore di sostegno.

La prevalente giurisprudenza di merito ritiene che **la sopravvenuta nomina dell'amministratore di sostegno non determini l'estinzione della procura**³⁵.

LA CESSAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'amministratore di sostegno cessa dalla sua attività:

- **in modo automatico:**

- per la morte dell'amministrato;
- per lo scadere del termine eventualmente apposto al suo incarico dal GT;

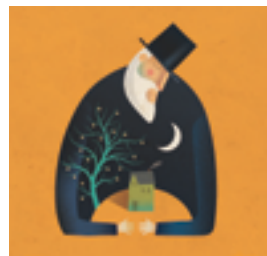
- **per provvedimento del GT:**

- quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il Pubblico Ministero (PM) o taluno dei soggetti di cui all'art. 406 c.c., ritengono che si siano creati i presupposti per la cessazione o la sostituzione dell'amministratore di sostegno;
- quando l'AdS si riveli inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, ritenendosi più opportuno determinarne



la cessazione definitiva o promuovere il giudizio di interdizione o di inabilitazione; in tale ultima eventualità l'ufficio di amministratore di sostegno prosegue fino a quando non si sia provveduto alla nomina di un tutore o di un curatore provvisorio.

2. L'amministrazione di sostegno



3. L'interdizione e l'inabilitazione

Quando una persona maggiorenne o un minore emancipato³⁶ si trovino in condizioni di abituale infermità di mente tali da non poter provvedere ai propri interessi, quindi con la necessità di una forte misura di protezione, la legge prevede la possibilità dell'interdizione.

I requisiti per l'interdizione possono quindi così schematizzarsi:

- **l'infermità di mente deve essere abituale e permanente** (anche se in presenza di momenti di lucidità). Non è prevista per disturbi psichici o patologie mentali di carattere episodico: per questi, come si è detto, si può ricorrere all'AdS;
- l'infermità deve avere come diretta conseguenza l'incapacità della persona di provvedere ai propri interessi, sia a livello patrimoniale, sia per atti della vita civile quotidiana;
- l'infermità **deve avere il carattere della gravità**: il giudice competente approfondirà questo aspetto per decidere in merito alla necessità dell'interdizione o della meno invasiva inabilitazione, ovvero ancora dell'apertura della AdS;
- **l'interdizione deve apparire, in seguito a un giudizio di necessità, come l'unica misura, per quanto estrema, idonea a tutelare in modo adeguato il disabile**. Si conferma cioè quanto già detto: dal 2006 l'orientamento del legislatore è quello di tutelare il disabile "con la minore limitazione possibile della capacità di agire", motivo per il quale **l'AdS è diventata, a tutti gli effetti, l'istituto "guida", mentre l'interdizione (e l'inabilitazione) quelli eventuali e residui**.

L'attività che il giudice svolge con riguardo all'interdizione giudiziale, all'inabilitazione e all'AdS si chiama "volontaria giurisdizione".

L'INTERDIZIONE LEGALE

Non bisogna confondere l'istituto della interdizione giudiziale con quello della interdizione legale. A differenza della prima,



l'interdizione legale non necessita di un provvedimento ad hoc ma scatta automaticamente come pena accessoria derivante da una sentenza di condanna "penale" di particolare gravità ovvero:

- all'ergastolo (con conseguente decadenza anche dalla responsabilità genitoriale);
- alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni (con conseguente sospensione anche dalla responsabilità genitoriale).

L'interdizione legale determina una incapacità assoluta del condannato di attendere ai propri affari e interessi di natura patrimoniale, mentre egli conserverà la capacità per atti personalissimi e di natura familiare (contrarre matrimonio, fare testamento, riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio).

Anche l'interdetto legale viene sostituito da un tutore che ne assume la legale rappresentanza e che, per il compimento dei relativi atti dovrà chiedere le stesse autorizzazioni previste per l'interdetto giudiziale³⁷.

L'INABILITAZIONE

Può essere inabilitato³⁸ il maggiore di età:

- affetto da infermità abituale, ma non così grave da giustificare l'interdizione;
- che esponga sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici a causa:
 - del proprio eccesso di prodigalità;
 - dell'abuso abituale di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti;
- sordomuto o cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, e che non abbia ricevuto un'educazione scolastica sufficiente da assicurarne l'autonomia psico-fisica.

IL PROCEDIMENTO DI INTERDIZIONE E DI INABILITAZIONE

Il procedimento normalmente riguarda soggetti che abbiano già raggiunto la maggiore età.



La legge però consente di procedere anche nei confronti di un **minore che abbia compiuto i 17 anni**, ottenendo quindi una pronuncia preventiva da parte del **Tribunale per i Minorenni** destinata a operare solo a partire dal compimento del 18° anno di età. Fino a conclusione del procedimento la legale rappresentanza del minore spetterà al genitore o al tutore (nel caso di minore sotto tutela).

L'apertura del procedimento davanti al Tribunale ordinario del luogo di residenza (o in subordine domicilio) dell'infermo, **può essere chiesta dal coniuge, dal convivente, dai parenti entro il 4° grado**, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore, dal curatore o dal Pubblico Ministero (PM); nel caso in cui il procedimento riguardi un minore ultra diciassettenne, l'iniziativa spetta esclusivamente al genitore che ne eserciti la potestà ovvero al tutore o al PM; il Tribunale competente sarà quello dei Minori. Il giudice dovrà procedere all'esame del soggetto anche avvalendosi di un consulente tecnico di ufficio (medico o altro) e può comunque disporre di qualsiasi mezzo istruttorio utile: tra questi l'audizione di parenti prossimi e l'assunzione di qualsiasi informazione pertinente.

Dopo questa prima fase non è escluso che il giudice istruttore ritenga opportuna la nomina di un **tutore o curatore provvisorio**, in forma di decreto. Tale nomina anticipa quelli che saranno gli effetti della sentenza definitiva:

- per l'interdicendo una condizione di totale incapacità di agire e la necessità di essere sostituito dal tutore provvisorio nella amministrazione ordinaria e straordinaria; gli sarà anche precluso il potere di fare testamento;
- per l'inabilitando una condizione di relativa incapacità di agire, quindi potrà:
 - da solo: compiere gli atti di ordinaria amministrazione (capacità piena), nonché la redazione del testamento;
 - con l'assistenza del curatore: riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e stare in giudizio sia come attore sia come convenuto³⁹;



- con il consenso del curatore, previa autorizzazione giudiziale: compiere gli atti di straordinaria amministrazione⁴⁰.

Se coloro che devono essere interdetti o inabilitati, dopo la nomina del tutore/curatore provvisorio compiono atti personalmente, questi saranno annullabili, sempre che il procedimento si concluda con una sentenza di interdizione o inabilitazione. L'efficacia della sentenza decorre dalla data della pubblicazione (coincidente con il suo deposito nella Cancelleria del Tribunale): fino ad allora i soggetti (salvo che non sia stato loro nominato un tutore o curatore provvisorio) conservano la piena capacità di agire⁴¹.

EFFETTI DELLA SENTENZA SULLA LIMITAZIONE DI CAPACITÀ DEL SOGGETTO

Come in seguito alla nomina del tutore o curatore provvisorio, a maggior ragione dopo il deposito della sentenza di interdizione e inabilitazione, scattano le misure restrittive della capacità di agire prima accennate e precisamente:

- **per l'interdetto:** scatta una condizione di **totale incapacità di agire e necessità di essere sostituito nella amministrazione ordinaria e straordinaria dal tutore** il quale dovrà munirsi della autorizzazione prescritta dalla legge, di competenza del GT ovvero del Tribunale ordinario in relazione alla maggiore o minore incisività dell'atto sotto il profilo patrimoniale⁴². L'interdetto maggiorenne è eccezionalmente ammesso a fare donazioni a favore dei suoi discendenti in occasione delle loro nozze⁴³.

Dato il carattere personalissimo di taluni atti o funzioni, per i quali non è possibile la sostituzione del legale rappresentante, all'interdetto è inibito il potere di:

- fare testamento
- donare (ad eccezione delle donazioni che riguardano il patrimonio)
- contrarre matrimonio



- impugnare il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio
- fare dichiarazione di paternità
- separarsi o divorziare
- esercitare la responsabilità genitoriale sui figli minori
- amministrare beni in comunione legale con il proprio coniuge o costituente l'unione civile: l'amministrazione dei beni in comunione legale spetterà all'altro coniuge o costituente l'unione civile;
- **per l'inabilitato: scatta una condizione di relativa incapacità di agire**, in conseguenza della quale potrà compiere:
 - da solo: gli atti di ordinaria amministrazione (capacità piena), nonché la redazione del testamento;
 - con l'assistenza del curatore: gli atti di straordinaria amministrazione previsti (riscossione di capitali e stare in giudizio)⁴⁴;
 - con il consenso del curatore: previa autorizzazione giudiziale, gli atti di straordinaria amministrazione previsti dalla legge⁴⁵.

L'inabilitato, inoltre, può soltanto continuare l'esercizio di un'impresa commerciale (individuale o societaria con assunzione della responsabilità illimitata), ma non darvi inizio. In tal caso dovrà essere autorizzato dal Tribunale Ordinario, sentito il parere del GT e si potrà nominare un **istitutore** (persona preposta dal titolare all'esercizio di un'impresa) onde evitare di affidare la gestione imprenditoriale a due soggetti differenti. Infatti, una volta autorizzato, l'inabilitato potrà compiere da solo gli atti di impresa di ordinaria amministrazione, ma necessiterà della assistenza del curatore per compiere quelli di straordinaria amministrazione.

LA PERSONALIZZAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE O INABILITAZIONE

La legge 6/2004, oltre all'introduzione dell'istituto dell'AdS, ha avuto, come già detto, il merito di rendere un po' **più elastiche le discipline della interdizione e inabilitazione allo scopo di ridurre al minimo le incapacità dei soggetti non pienamente autonomi** ed evitare un loro totale isolamento dalla vita quo-



tidiana. Il giudice infatti può discrezionalmente stabilire che⁴⁶:

- l'interdetto possa compiere taluni atti di ordinaria amministrazione da solo ovvero con la sola assistenza (e non rappresentanza sostitutiva) del tutore;
- l'inabilitato possa compiere taluni atti di ordinaria amministrazione da solo (senza cioè l'assistenza del curatore).

In tal modo, soprattutto per l'interdizione, non si parlerà più di incapacità assoluta, bensì di **incapacità "personalizzata"**, ponendo il giudice personalizzare al massimo il provvedimento rispetto alla situazione concreta.

LA NOMINA DEGLI ORGANI DEFINITIVI

Mentre l'interdizione e l'inabilitazione vengono pronunciate in modo collegiale dal Tribunale ordinario, e la nomina degli organi provvisori è di competenza del Giudice Istruttore, la nomina degli organi definitivi (tutore e protutore, nonché curatore) è di competenza del GT presso il Tribunale del circondario del luogo in cui l'interdetto o l'inabilitato hanno il proprio domicilio⁴⁷. Un'ulteriore novità introdotta con la legge 6/2004 è la possibilità data a un soggetto (analogamente a quanto accade per l'amministratore di sostegno) di designare per il futuro, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, la persona "gradita" per ricoprire, eventualmente, l'incarico di tutore, protutore o curatore. Il GT, nella scelta, dovrà attenersi alla designazione in questione, salvo che ricorrano gravi motivi, da evidenziare nel provvedimento con cui si discosta da essa.

In mancanza di designazione **il GT deve dare preferenza**, ove possibile, **al coniuge non separato**, o **costituente l'unione civile**, alla **persona stabilmente convivente**, al padre, alla madre, al figlio, al fratello o sorella, al parente entro il 4° grado.

È però possibile che il GT, quando ne ravvisi l'opportunità, in mancanza di designazioni fatte dall'interessato o in presenza di gravi motivi, chiami a ricoprire l'incarico **altra persona idonea ovvero una fondazione, associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta o comitato**. In questi casi la legge pre-



vede una eccezionale delega di funzioni al suo legale rappresentante pro tempore ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del GT⁴⁸.

LA PUBBLICITÀ DEI PROVVEDIMENTI

È previsto che siano annotati a margine dell'atto di nascita a cura dell'ufficiale dello stato civile, cui la cancelleria deve darne comunicazione entro 10 giorni:

- la nomina del tutore o curatore provvisorio
- la sentenza di interdizione o inabilitazione⁴⁹.

I DOVERI DEL TUTORE E DEL CURATORE

La nomina di **tutore e protutore dell'interdetto** si differenzia da quella di curatore dell'inabilitato in quanto **sono prescritti ulteriori obblighi a tutela dell'interdetto**:

- il tutore e il protutore, prima di assumere l'incarico, devono prestare **giuramento** di adempiere bene e fedelmente al proprio ufficio⁵⁰;
- il solo tutore dovrà redigere un **inventario** dei beni dell'interdetto nei 10 giorni successivi alla notizia della sua nomina: prima il tutore può legalmente ricoprire il suo incarico (avendo fatto giuramento) per i soli affari urgenti che non ammettono dilazioni;
- altro adempimento sempre a carico del solo tutore è quello di prestare una eventuale **cauzione**, ove ritenuta necessaria da parte del GT;
- come all'amministratore di sostegno, al tutore e al protutore (anche quando nominati a titolo provvisorio) è **vietato rendersi acquirenti**, direttamente o per interposta persona, dei beni e dei diritti dell'interdetto, né diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso di lui;
- per quanto riguarda **la durata** la legge dice "nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre 10 anni, ad eccezione del coniuge, del costituente l'unione civile, della persona stabilmente convivente,



degli ascendenti o dei discendenti"⁵¹;

- tutore e curatore rimangono tuttavia in carica in regime di *pro-rogatio* fino alla loro sostituzione con altra persona.

LA REVOCA DELLA INTERDIZIONE E DELLA INABILITAZIONE

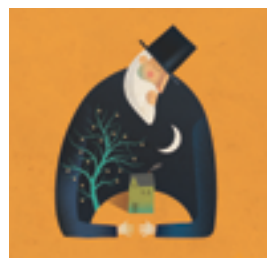
Se cessa la causa della interdizione o della inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, del costituente l'unione civile dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o del Pubblico Ministero, da rivolgersi al Tribunale che ha pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione⁵².

La sentenza di revoca:

- acquista efficacia solo con il suo definitivo passaggio in giudicato (e fino a quel momento durano in carica gli uffici di tutore e curatore);
- deve essere pubblicizzata mediante annotazione a margine dell'atto di nascita nei registri dello stato civile.

LA CONVERSIONE DELLA INTERDIZIONE IN INABILITAZIONE

Qualora nel corso del giudizio di revoca dell'interdizione **il giudice** ritenga che l'infermo non abbia totalmente riacquisito la piena capacità di agire, **può revocare l'interdizione, ma** al contempo **dichiararne l'inabilitazione**⁵³.



4. La sostituzione fedecommissaria

Il nostro ordinamento eccezionalmente ammette di **obbligare un erede legittimario** (detto anche necessario perché ha diritto per legge a una quota predeterminata di eredità)⁵⁴ **a conservare i beni ereditati per “restituirli” alla propria morte a chi (persona fisica o ente) abbia avuto cura di lui.**

È questo l'istituto della sostituzione fedecommissaria⁵⁵, strettamente collegato a quello dell'interdizione, precedentemente affrontato in questa Guida.

Condizioni essenziali sono che:

- **l'istituto sia interdetto giudiziale** (o minore in stato di infermità mentale); la sostituzione fedecommissaria potrebbe applicarsi anche a persone sorde o cieche dalla nascita, incapaci di provvedere alla cura dei loro interessi⁵⁶;
- **l'istituto sia figlio, discendente o coniuge del testatore;**
- **il sostituito sia la persona o ente che, sotto la vigilanza del tutore, abbia avuto cura dell'istituto.**

Tuttavia, non ogni persona che abbia avuto cura dell'interdetto ha diritto alla sostituzione. Essa è **un atto di volontà**: non esiste una sostituzione fedecommissaria legale. Proprio in relazione alla qualità della assistenza, che è requisito per l'operatività della sostituzione, **all'interdetto e al sostituito è stata aggiunta la figura del tutore, chiamato a svolgere attività di vigilanza.** Il tutore o gli altri eredi potranno, infatti, opporsi alla sostituzione fedecommissaria a favore della persona o ente assistenziale individuata da parte del testatore o donante, laddove dimostrino che essi non hanno adempiuto agli obblighi assistenziali dovuti durante la vita dell'interdetto.

A seguito della riforma del diritto di famiglia (legge n. 151 del 1975), il testatore può disporre una sostituzione che includa sia la quota disponibile sia la quota di legittima e ciò in piena coe-



renza con lo spirito dell'istituto fedecommissario, attraverso il quale il legislatore ha voluto ulteriormente rafforzare la tutela dell'interdetto.

La sostituzione fedecommissaria è consentita solo a condizione che venga attuata a scopo assistenziale poiché per altri versi determina un particolare "immobilismo" dei beni, in quanto sottratti alla normale successione.

4. La sostituzione fedecommissaria



- 1 Artt. 2, 3, 30, 32 e 38
- 2 Artt. 24 e 26
- 3 New York 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18
- 4 Il "programma di vita", tenendo altresì conto delle risorse destinate, può includere qualsiasi tipo di obbligo a carico del gestore, quale: far abitare il disabile nella casa di famiglia, prestargli l'assistenza diurna e notturna con personale specializzato, fargli svolgere attività sportive e ludiche, fargli fare la passeggiata quotidiana, e tanto altro.
- 5 Agevolazioni di cui all'art.14 co. 1 del d.l. 35/2005 convertito dalla legge 80/2005, i cui limiti sono stati elevati dall'art.6 co. 9 legge sul "Dopo di noi".
- 6 Vedi in questa Collana la Guida "La Convivenza: Regole e tutele della vita insieme".
- 7 La Convenzione, nel delimitare il proprio campo di applicazione, individua i tratti distintivi del trust all'art. 2, che così recita: *"per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico"*.
- 8 Consiglio Nazionale del Notariato 2007 "Il trust: diritto interno e Convenzione de L'Aja".
- 9 Le persone con disabilità grave sono "beneficiarie delle attività e del reddito" prodotto dai beni segregati in trust, durante la sua durata; mentre i "beneficiari finali" sono coloro ai quali, secondo la volontà del disponente al termine del trust, vengono assegnati i beni; tra questi, ad es., le persone che si sono prese realmente cura del disabile, o altri figli, parenti, o altri.
- 10 Questa scelta potrebbe essere vantaggiosa qualora i genitori, durante la loro vita, decidano di assistere direttamente il figlio, riservandosi di nominare successivamente un altro trustee che, in caso di loro sopravvenuta impossibilità ad esercitare la funzione di trustee o dopo la loro morte, prosegua nella cura ed assistenza del figlio.
- 11 Al di fuori di quanto previsto, ai fini delle esenzioni e agevolazioni nella legge sul "Dopo di noi", la durata finale del trust è stabilita tenendo conto delle esigenze del disponente e delle finalità che questi intende perseguire, in rapporto a quanto prevede la legge scelta per regolare il trust. Eccezion fatta per alcuni Stati nei quali è possibile che i trust abbiano



durata perpetua (es. Turks and Caicos, Anguilla), negli altri Stati occorre stabilire un termine di durata considerando che vi sono termini massimi che variano di Stato in Stato (es. nello Stato di Jersey è possibile apporre un termine di 100 anni, a Cipro e nelle British Virgin Islands il termine è di 80 anni, etc.).

- 12 I trust testamentari, contemplati nell'art. 2 della Convenzione de L'Aja, si ritiene possano essere ricompresi nella legge 112/2016, che prevede il trust; "non si vedono ragioni per escluderli, atteso anche il riferimento all'esenzione dall'imposta sulle successioni" (Consiglio Nazionale del Notariato - studio n.3-2017/C).
- 13 Al di fuori di quanto previsto, ai fini delle esenzioni e agevolazioni nella legge sul "Dopo di noi", le regole sulla forma per la costituzione del trust sono diverse e dipendono dalla natura dei beni che formano oggetto del trust: oltre che per atto pubblico notarile, può essere costituito per scrittura privata e, se ha ad oggetto beni immobili, le sottoscrizioni devono essere autenticate da notaio, ed ancora, in altri casi non è necessaria l'adozione di una determinata forma.
- 14 Es.: isola di Jersey, isola di Guaranì, isola di Malta, San Marino, Gran Bretagna, Cipro, Turks and Caicos, Anguilla etc.
- 15 "Trattasi di un atto di volontà del titolare del bene che prescinde da qualunque consenso di altri soggetti e, come tale, presenta una struttura unilaterale. Tuttavia l'atto di destinazione può anche avere una natura contrattuale, quale un mandato di gestione e/o un trasferimento del diritto dal disponente all'eventuale attuatore della destinazione." ("Atti di destinazione", studio n. 357-2012/C del Consiglio Nazionale del Notariato).
- 16 Co. 1, lettera a), numero 3), dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
- 17 Art. 1322 c.c..
- 18 "L'espressione "destinati a fondi speciali" non sembra implicare necessariamente trasferimento"; (Consiglio Nazionale del Notariato - studio n.3-2017/C).
- 19 Benché l'art. 6, co. 8, l. 121/2016 faccia riferimento solo al trust e ai fondi speciali, taluni ritengono inclusi nella previsione normativa anche i vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter cc., la cui mancata previsione si ritiene sia dovuta ad una svista legislativa.
- 20 La legge 6/2004, entrata in vigore il 19 marzo 2004, ha ridefinito nel Titolo XII del Libro I del Codice Civile gli artt. da 404 a 413, dedicando un primo capo di essi alla sola AdS, e un capo successivo alla disciplina, preesistente, della interdizione, inabilitazione e incapacità naturale, così sottolineandone la gradualità di applicazione.
- 21 Cass. Civ. 9628 del 2009 - Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 ottobre 2011 n. 22332.
- 22 Sentenza 440 del 2005.



- 23 Così Tribunale Vercelli, sez. civile, sentenza 16.10.2015, che coordina le norme in tema di AdS con i principi costituzionali, in particolare l'art. 2 della Cost., osservando che "è vero che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che, limitando l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, ma è anche vero che lo stesso Stato deve costantemente richiedere l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale. Questi doveri sono posti in primo luogo a carico dei soggetti che – di fatto o in quanto a ciò normativamente tenuti – siano vicini a chi si trovi in situazione di bisogno", quali i familiari, i servizi sociali, le associazioni, che possono agire attraverso l'utilizzo degli strumenti negoziali predisposti dalla legge, quali il mandato, la procura *etc.*...". In questi casi, sarebbe iniqua, e soprattutto superflua, la privazione, seppur parziale, della capacità di agire della persona." Analogamente Tribunale, Milano, sez. IX civile, decreto 03.11.2014, secondo il quale *"È da escludere la misura dell'AdS se ad occuparsi della persona "debole" sia un operatore professionale in forza di un contratto oneroso, o se gli interessi dell'incapace possono essere curati nell'ambito del contesto familiare in assenza di conflitto. La protezione presuppone l'esistenza di effettivi e attuali bisogni che non possono essere soddisfatti in altro modo."*
- 24 Il decreto è suscettibile di reclamo avanti la Corte d'Appello, ma il provvedimento emesso da quest'ultima non è, in quanto privo di carattere decisorio (al contrario di quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione), reclamabile per Cassazione trattandosi di provvedimenti a carattere gestorio (Cass. Civ., Sez. III, 13747/11). Analogamente Cass. Civ., sez. I, ordinanza 10 maggio 2011, n. 10187, secondo la quale è inammissibile il ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 720-bis, ultimo co., cod. proc. civ., avverso i provvedimenti emessi dalla Corte d'Appello, in sede di reclamo, in tema di rimozione e sostituzione ad opera del GT di un amministratore di sostegno, attesa la loro natura meramente ordinatoria e riferendosi la norma menzionata solo ai decreti di apertura o chiusura dell'amministrazione.
- 25 La Cassazione Civile con la sentenza 25366/2006 ha sancito il principio in base al quale il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore. Per contro, necessita la difesa tecnica laddove il decreto che il giudice ritenga di emettere incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.



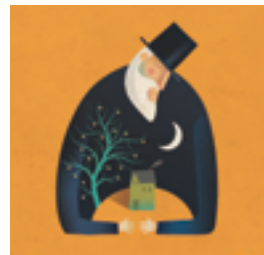
- 26 Il Tribunale di Modena con decisione del 01.07.2015 ha affermato che “la nomina dell’ amministratore di sostegno non deve necessariamente essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, ben potendo essere disposta anche a favore di chi, nell’immediato futuro, assai plausibilmente verserebbe altrimenti in infermità tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi”, ribadendo l’orientamento di cui al decreto del 05.11.2008 ove è precisato che “il legislatore ha individuato l’attualità dello stato di incapacità del beneficiario come presupposto per la produzione degli effetti dello strumento protettivo ma non anche come requisito per la sua istituzione.”
- 27 Così dispone l’art. 408 3° co. c.c.. A tal proposito occorre osservare che, allo stato attuale, i Giudici Tutelari delle diverse province italiane, stanno adottando due differenti prassi operative: a) escludono completamente la nomina dei servizi che hanno in cura o in carico il beneficiario; b) nominano, all’interno del servizio (che ha in cura o in carico la persona) operatori diversi da quelli che stanno direttamente seguendo il caso.
- 28 Vedi art. 409 c.c.
- 29 Con riguardo alla continuazione di un’impresa commerciale, due sono gli orientamenti seguiti: da un lato vi è chi, partendo dal principio di base, ritiene che se il decreto non lo vieta, l’amministrato potrà continuare l’impresa commerciale; dall’altro vi è chi ritiene che in tal caso occorra necessariamente l’autorizzazione del GT ritenendo applicabile la disciplina dettata per il minore sottoposto a tutela, benché non espressamente richiamata dal legislatore.
- Anche con riguardo all’inizio di una nuova impresa, vi sono orientamenti contrastanti: secondo un orientamento liberale, in mancanza di divieto del giudice, l’amministrato può iniziare l’esercizio di un’impresa commerciale; secondo un orientamento restrittivo ciò gli è precluso, non potendosi applicare la disciplina speciale dettata dal legislatore per il minore emancipato, per questo non espressamente richiamata in tema di AdS; secondo un orientamento intermedio, l’esercizio di un’impresa commerciale è possibile purché espressamente autorizzato dal GT.
- 30 Art. 774 c.c.
- 31 Art. 777 c.c.
- 32 Trib. Novara, 5 dicembre 2012. Sempre in giurisprudenza si è deciso che «il beneficiario di AdS, il quale, se pure può venir limitato nella sua autonomia negoziale, mai diviene formalmente incapace, può liberamente fare donazione. Ciò vale sia nel caso di amministrazione di affiancamento, salvo che il giudice ritenga di dover inserire nel decreto la limitazione a tale facoltà, ex art. 411 ultimo co. c.c., sia nel caso di amministrazione sostitutiva, previa autorizzazione del GT, qualora sia accertato con sicurezza l’intento liberale del beneficiario e non si ravvisi alcun pregiudizio per la tutela degli interessi personali e patrimoniali dello stesso» Trib. La Spezia, sez. fallimentare, 2 ottobre 2010.



- 33 L'art. 591 c.c., co. 2° elenca le ipotesi tassative di incapacità di testare: "1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente; 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, *incapaci di intendere e di volere* nel momento in cui fecero testamento" e l'art. 411 co. 3° c.c., espressamente ammette la facoltà per il beneficiario di testare, riconoscendo la validità delle disposizioni testamentarie fatte in favore dell'amministratore di sostegno legato a lui da stretti vincoli familiari: "sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge (o costituente l'unione civile) o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente."
- 34 In mancanza di una norma che imponga l'accettazione con beneficio di inventario o che rinvii espressamente agli art. 471 e 472 il beneficiario dell'AdS sarà sottoposto alle regole comuni, ossia potrà decidere se accettare l'eredità a lui devoluta semplicemente o con beneficio di inventario.
- 35 Tribunale di Bari, sez. dist. Bitonto, 1 marzo 2005 ritiene che si tratti di una precisa scelta del legislatore non aver modificato con la legge 6 del 2004, l'art. 1722, 1° co., n. 4 c.c., al fine di inserire tra le cause di estinzione del mandato, accanto a interdizione e inabilitazione, l'AdS. Vedi Tribunale di Modena, 23 dicembre 2008 – Tribunale di Genova, 30 giugno 2007 – Tribunale di Trieste, 22 aprile 2006. I sostenitori della tesi opposta obiettano che trattasi di difetto di coordinamento.
- 36 È considerato minore emancipato colui che abbia compiuto i 16 anni, ma non ancora i 18, che sia stato ammesso dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio. Non è più soggetto alla potestà dei genitori. (art. 84 c.c.).
- 37 Artt. 374 e 375 c.c.
- 38 Art. 415 c.c.
- 39 Art 394 2° co. c.c.
- 40 Art. 394 3° co. c.c.
- 41 Questo principio subisce una attenuazione in caso di donazione posta in essere dall'inabilitando per motivi di eccessiva prodigalità: qualora infatti egli faccia atti di donazione, nei sei mesi anteriori al giudizio di inabilitazione ovvero nel corso dello stesso, detti atti potranno essere annullati su istanza del curatore. Non si dimentichi peraltro che il soggetto inabilitato può altresì validamente donare contestualmente al proprio contratto di matrimonio.
- 42 Competente ai sensi dell'art. 374 c.c. è il GT per gli atti di acquisto di beni immobili, riscossione di capitali, accettazione di eredità e legati, rinuncia all'eredità; il Tribunale Ordinario, ai sensi dell'art. 375 c.c., per gli atti di alienazione di beni immobili, divisione degli stessi, iscrizione di pegni o ipoteche su propri beni.



- 43 Così art. 777 co. 2° c.c. il tutto a mezzo del legale rappresentante e con l'autorizzazione del Tribunale ex art. 375 c.c..
- 44 Art 394 2° co. c.c.
- 45 Parliamo degli atti elencati nell'art. 394 3° co. c.c.. L'autorizzazione dovrà essere richiesta al GT per gli atti previsti dall'art. 374 c.c. (acquisto di beni immobili, riscossione di capitali, accettazione di eredità e legati, rinuncia all'eredità); al Tribunale Ordinario, previo parere del GT, per quelli previsti dall'all'art. 375 c.c. (alienazione di beni immobili, divisione degli stessi, iscrizione di pgni o ipoteche su propri beni), solo nel caso in cui curatore non sia il genitore dell'inabilitato.
- 46 Art. 427 c.c.
- 47 Vedasi il combinato disposto degli articoli 424 1° co. e 424 3° co. c.c.
- 48 Art. 408 ultimo co. e art. 424 co. 3° c.c..
- 49 In tal senso art. 423 c.c. e art 49 del DPR 396/2000, Ordinamento dello Stato Civile
- 50 Il giuramento è considerato presupposto essenziale perché la nomina acquisti definitiva efficacia, tale per cui, prima di tale momento, il tutore ed il protutore, non si ritengono avere assunto le proprie funzioni.
- 51 Art 426 c.c.
- 52 Art 429 c.c.
- 53 Art 432 c.c.
- 54 Vedi Guida "Successioni tutelate, le regole per un sicuro trasferimento dei beni" della medesima collana.
- 55 Detto istituto è disciplinato dagli artt. 692 c.c. e ss. In particolare l'art. 692 c.c. stabilisce che: "Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo", precisando, al secondo comma, che: "La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'art. 416 interverrà la pronunzia di interdizione".
- 56 Art. 415 c.c.



Legge n. 112/2016

"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare."

(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2016, n. 146)

Art. 1

Finalità

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della *legge 3 marzo 2009, n. 18*, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.
2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.
3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'ar-



articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

Legge
n. 112/2016

Art. 2

Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 3

Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato



«Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo. ⁽¹⁾
3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

(1) si veda il *Decreto Ministeriale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 23 novembre 2016*

Art. 4

Finalità del Fondo

1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:
 - a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2;
 - b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
 - c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
 - d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze



per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

Art. 5

Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave

1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge».
2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 6

Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione

1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del co-



dice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:
- a) l'istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano fatti per atto pubblico;
 - b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;
 - c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
 - d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;
 - e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
 - f) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter



del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano il termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.
6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.



7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.
10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 7

Campagne informative

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.



Art. 8

Relazione alle Camere

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:
 - a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 - b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate recate dagli articoli 5 e 6. Le eventuali risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate di cui al primo periodo, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 2016

Legge
n. 112/2016



Indirizzi utili

Consiglio Nazionale del Notariato

Via Flaminia, 160

00196 Roma

www.notariato.it

Adiconsum

Largo Alessandro Vessella, 31

00199 Roma

www.adiconsum.it

Adoc

Via Chiana, 87

00198 Roma

www.adocnazionale.it

Adusbef

Via Carlo Farini, 62

00185 Roma

www.adusbef.it

Altroconsumo

Via Valassina, 22

20159 Milano

www.altroconsumo.it

Assoutenti

Vicolo Orbitelli, 10

00186 Roma

www.assoutenti.it

Casa del Consumatore

Via Bobbio, 6

20144 Milano

www.casadelconsumatore.it



Cittadinanzattiva

Via Cereate, 6
00183 Roma
www.cittadinanzattiva.it

Confconsumatori

Via Mazzini, 43
43121 Parma
www.confconsumatori.it

Federconsumatori

Via Palestro, 11
00185 Roma
www.federconsumatori.it

Lega Consumatori

Via delle Orchidee, 4/a
20147 Milano
www.legaconsumatori.it

Movimento Consumatori

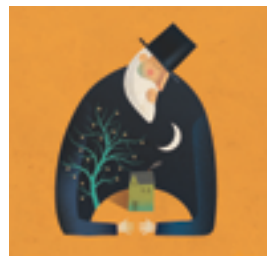
Via Piemonte, 39/a
00187 Roma
www.movimentoconsumatori.it

Movimento Difesa del Cittadino

Viale Carlo Felice, 103
00185 Roma
www.difesadelcittadino.it

Unione Nazionale Consumatori

Via Duilio, 13
00192 Roma
www.consumatori.it



Indice



1. La legge sul "Dopo di noi"
2
 2. L'amministrazione di sostegno
14
 3. L'interdizione e l'inabilitazione
26
 4. La sostituzione fedecommissaria
34
- Note
36
- Legge n. 112/2016
42
- Indirizzi utili
50



Tutte le Guide della Collana

- **Mutuo informato**, indicazioni a chi richiede un Mutuo Ipotecario - 9/2006
- **Prezzo - Valore**, I vantaggi della trasparenza nelle vendite immobiliari - 7/2007, *aggiorn. 7/2014*
- **Mutuo informato - edizione aggiornata** alle norme introdotte dalla legge 40/2007 e dalla Finanziaria 2008 - 5/2008
- **Garanzia Preliminare**, la sicurezza nel contratto di compravendita immobiliare - 5/2009, *aggiorn. 7/2014*
- **Acquisto in Costruzione**, la tutela nella compravendita di un immobile da costruire - 1/2010, *aggiorn. 7/2014*
- **Acquisto Certificato**, agibilità, sicurezza ed efficienza energetica degli immobili - 5/2010, *aggiorn. 9/2014*
- **Successioni tutelate**, le regole per un sicuro trasferimento dei beni - 5/2011, *aggiorn. 7/2014*
- **Donazioni consapevoli**, per disporre dei propri beni in sicurezza - 5/2012, *aggiorn. 7/2014*
- **Acquisto all'asta**, un modo alternativo e sicuro di comprare casa - 10/2013
- **La Convivenza**, regole e tutele della vita insieme - 3/2014
- **Il Matrimonio**, diritti e doveri in famiglia - 1/2015
- **Il rent to buy** e altri modi per comprare casa - 12/2015
- **Genitori e figli**, la legge oltre gli affetti - 2/2016
- **"Dopo di noi", Amministratore di sostegno**, gli strumenti per sostenere le fragilità sociali - 5/2017

Progetto grafico e impaginazione

Aton - Roma

Finito di stampare nel mese di maggio 2017

